



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Fano

ORDINANZA

LAVORI DI RIFIORIMENTO SCOGLIERE

Comune: Fano – Località “Baia Metauro”

Data: dal 01 settembre al 09 ottobre 2026

Impresa: Società “S.L.I.MAR. S.r.l.”

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Fano,

VISTA l'istanza in data 19/08/2026 della S.L.I.MAR S.r.l., tesa ad ottenere l'emanazione di un provvedimento ordinativo, per il periodo dal 01 settembre al 09 ottobre 2026, atto a disciplinare l'esecuzione dei lavori di rifiorimento delle scogliere emerse site nel tratto di mare prospiciente il litorale a nord del fiume Metauro del Comune di Fano;

VISTA la Determinazione n. 1142 in data 26/06/2026 del Comune di Fano, relativa all'approvazione del progetto esecutivo, aggiornato ed adeguato, recante *“Lavori per il completamento rifiorimento scogliere SE4 – SE5 – SE6 fronte bersaglio (progetto già approvato con Deliberazione di Giunta n. 511 in data 15/12/2022 del Comune di Fano), ed all'affidamento dei lavori alla ditta “S.L.I.MAR. S.r.l.” con sede in Chioggia (VE);*

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, n° 44 del 31/03/2026, relativo all'esclusione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), del *“Progetto di rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro (2015): ultimazione rifiorimento tre scogliere soffolte, interventi di ripascimento arenili, salpamento opere radenti e manutenzione scogliere foranee”* del Comune di Fano (PU);

VISTA la nota assunta al protocollo d'ufficio al n. 6413 in data 28/07/2026 con la quale la Giunta Regionale della Regione Marche – Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Turismo, ha espresso il proprio “nulla osta” all'effettuazione delle attività di che trattasi nei periodi dal 01 agosto al 07 agosto 2026 e dal 01 settembre al 30 settembre 2026, e comunque durante la stagione balneare;

VISTA la nota assunta al prot. n. 0006471 in data 30/07/2026 con la quale il Comune

di Fano Settore VII – Ufficio Turismo ha espresso il proprio “nulla osta” all’effettuazione delle attività dei che trattasi nei periodi dal 01 agosto al 07 agosto 2026 e dal 01 settembre al 30 settembre 2026, e comunque durante la stagione balneare;

- VISTA** la propria ordinanza di Sicurezza Balneare n. 18/2026 in data 09/05/2026;
- VISTA** la Determinazione della giunta regionale n. 545 del 11/05/2026 con la quale viene determinata la durata della stagione balneare dal 30/06/2026 al 07/09/2026;
- VISTO** il Regolamento Regionale n. 02/2004 in data 13/05/2004 recante “*Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative*”;
- VISTO** “*Il Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario marittimo di Fano*”, reso esecutivo con Ordinanza n°12/2012 in data 09/05/2012;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg’72), resa esecutiva con legge n°1085 del 21/12/1977;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti di ufficio;
- RITENUTO** necessario regolamentare i lavori in parola, a ché si svolgano nel pieno rispetto ed a garanzia della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO

che, a decorrere **dal giorno 01/09/2026 al 07/09/2026 (estremi compresi) con esclusione delle giornate di sabato e dei giorni festivi e, dal 08/09/2026 al 09/10/2026 (estremi compresi)**, in condizioni meteo marine assicurate favorevoli, il tratto di mare prospiciente le località “Sassonia” e “Baia Metauro” del Comune di Fano, e, più precisamente, lo specchio acqueo antistante alla zona c.d. “EX BERSAGLIO”, sarà interessato da lavori di ricarica delle scogliere da parte della Ditta “S.L.I.MAR. S.r.l.” (come meglio evidenziato nell’allegato stralcio planimetrico, facente parte integrante della presente ordinanza).

Le operazioni di che trattasi consisteranno di due diverse fasi operative:

- FASE 1.** Trasbordo del materiale lapideo – dalle unità tipo chiatta “TRASPORTER III” e/o “M.A.S.” (trainate alternativamente dai rimorchiatori “THOR” e “ALKAID”), ai motopontoni “FERNANDO” e/o “NICOLA Z.”, all’interno di un’area circolare avente come centro il seguente punto di coordinate geografiche:

- Punto di Allibo 1: Lat. 43°50'42.90" N - Long. 013°02'56.10"E e raggio 500 metri;

FASE 2. Trasporto e sistemazione, **nel periodo dal 01/09/2026 al 07/09/2026 esclusivamente in ore diurne**, del materiale lapideo dal punto di trasbordo a quello di destinazione, di volta in volta stabilito e ricadente nell'area individuata dalla congiungente dei punti di vertice aventi le seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS 84):

PUNTO	Latitudine	Longitudine
P1	43° 50' 36.42" N	013° 02' 11.98" E
P2	43° 50' 23.75" N	013° 02' 09.21" E
P3	43° 50' 18.81" N	013° 02' 06.11" E
P4	43° 50' 29.85" N	013° 02' 07.46" E

I vertici del poligono, come sopra individuato, nonché i punti mediani di ciascun lato, dovranno essere segnalati, a cura ed onere della ditta esecutrice dei lavori, mediante boe di colore giallo, sormontate da miraglio a forma di X e luce intermittente di colore giallo, attiva dal tramonto all'alba e con le caratteristiche di cui ai "segnali speciali" del Sistema di Segnalamento Marittimo IALA AISM.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione delle aree interessate dai lavori)

Nelle aree di cui al "rende noto", interessate dalle operazioni di carico/scarico dei massi lapidei e di ricarica delle scogliere, per tutta la durata delle operazioni è permanentemente vietato:

- 1) navigare, ancorare e sostare;
- 2) effettuare attività di immersione, con qualunque tecnica;
- 3) svolgere attività di pesca, di qualunque natura;
- 4) praticare la balneazione.

Articolo 2

(Obblighi per la ditta responsabile dei lavori)

Durante l'esecuzione delle operazioni di posa delle nuove opere a difesa della costa di cui al "rende noto", la ditta esecutrice dovrà:

- a) segnalare idoneamente, con apposite boe di colore giallo, sormontate da miraglio a forma di X e luce intermittente di colore giallo, ben visibili, i vertici dello specchio acqueo ed i punti mediani di ciascun lato, nonché con gavitelli di colore giallo posti ad intervalli regolari e comunque ad una distanza massima di 20 mt. uno dall'altro, i

- lati del poligono indicante l'area oggetto dei lavori di cui alla **Fase 2** del "*rende noto*", che dovrà essere resa immediatamente percepibile ed intellegibile dal mare;
- b) apporre specifici cartelli monitori, anche in lingua inglese, lungo la linea di battigia, prospiciente alle aree dei lavori di cui alla **Fase 2** del "*rende noto*";
 - c) impiegare un proprio mezzo navale in prossimità delle operazioni di trasbordo, carico/scarico dei massi lapidei e movimentazione degli stessi, ricarica delle scogliere, al fine di monitorare l'eventuale accesso all'area di cui al *rende noto* di personale non autorizzato e/o bagnanti;
 - d) ottenere, prima dell'inizio delle operazioni, tutte le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti/Organismi cui la legge demandi specifiche competenze in materia ambientale e/o nelle materie direttamente o di riflesso collegate ai lavori da eseguire, in mancanza delle quali, è vietato qualsivoglia spostamento/stoccaggio/accumulo di materiale ovvero posizionamento di manufatti negli specchi acquei e/o sulla battigia;
 - e) procedere all'effettuazione delle operazioni di cui al "*rende noto*" esclusivamente in condizioni meteo-marine e di visibilità assicurate favorevoli, tali da renderne fattibile lo svolgimento delle stesse in garantite condizioni di sicurezza;
 - f) effettuare tutte le operazioni di cui al "*rende noto*" e quelle ad esse ancillari, nel rigoroso rispetto della normativa ambientale vigente ed applicabile in materia;
 - g) sospendere immediatamente i lavori ed informare tempestivamente l'Ufficio Circondariale marittimo – Guardia costiera di Fano, nel caso in cui si configurino situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e/o pregiudizio alla tutela e salvaguardia della vita umana in mare e/o potenziale rischio di inquinamento e/o pregiudizio all'ambiente marino e costiero;
 - h) segnalare, in maniera opportuna, con boe di colore giallo, muniti di luce intermittente gialla visibile a 360°, eventuali fonti di pericolo e/o condizioni/situazioni del fondale derivanti dalla presenza di ostacoli sommersi, che possano arrecare pregiudizio alla navigazione;
 - i) assicurarsi che tutti i soggetti impiegati nei lavori, di nazionalità diversa che non comprendano e parlino correttamente la lingua italiana, abbiano avuto perfetta comprensione e relativa traduzione degli obblighi, oneri, prescrizioni, che l'Autorità Marittima ha imposto con il presente provvedimento o dovesse imporre e/o comunicare successivamente, in ordine all'esecuzione delle operazioni e dei lavori di cui al "*rende noto*";
 - j) accertarsi della corretta osservanza di quanto precede anche in caso di effettuazione dei lavori da parte di terzi soggetti, che operino con rapporto di prestazione d'opera e/o senza vincolo di subordinazione diretta con la società esecutrice dei lavori in

premessa indicata, rimanendo estraneo all'Autorità marittima ogni rapporto sinallagmatico che la stessa società intrattenga con tali soggetti;

- k) informare l'Ufficio Circondariale marittimo – Guardia Costiera di Fano dell'avvenuta conclusione dei lavori, e della conseguente piena fruibilità delle zone di mare e delle zone di arenile interessate dalle operazioni;
- l) effettuare le dovute formali comunicazioni in caso di nuovo assetto strutturale delle scogliere esistenti, al fine delle successive incombenze a tutela della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 3

(Obblighi specifici dei Comandanti dei mezzi nautici impegnati nei lavori)

I Comandanti dei mezzi nautici impiegati nei lavori dovranno:

- a) mantenere, a riva, i segnali/fanali prescritti dalle vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72);
- b) effettuare le operazioni in condizioni meteo marine e di visibilità assicurate favorevoli;
- c) prestare particolare attenzione ad eventuali unità e/o bagnanti che dovessero avvicinarsi alle aree interessate dai lavori, provvedendo a mostrare/emettere gli appositi segnali ottico – acustici per attirarne l'attenzione, invitando altresì all'allontanamento dalle aree operative;
- d) sospendere immediatamente le operazioni, nel caso in cui eventuali unità e/o bagnanti stiano per entrare nelle aree interessate dai lavori, richiamandone l'attenzione con tutti i mezzi a disposizione;
- e) sospendere immediatamente le operazioni su disposizione, anche verbale, dell'Autorità Marittima;
- f) mantenere ascolto radio continuo sul CH. 16 VHF/FM durante l'esecuzione dei lavori e comunicare a questo Ufficio Circondariale marittimo – Guardia costiera di Fano, su un canale di lavoro all'uopo indicato, gli orari di: disormeggio/ormeggio dei mezzi nautici, inizio/cessazione delle operazioni di trasbordo, nonché ogni situazione di pericolo e/o evento straordinario che dovesse insorgere durante l'effettuazione dei lavori e delle operazioni ad essi connesse;
- g) impiegare esclusivamente unità idonee, in possesso di tutti i requisiti tecnico-strutturali stabiliti e richiesti, e munite delle prescritte certificazioni tecniche e di sicurezza, in corso di validità;
- h) impiegare mezzi navali regolarmente armati ed equipaggiati per lo scopo, ai sensi della vigente normativa applicabile in materia;
- i) impiegare esclusivamente personale qualificato per la tipologia di lavori da eseguire e regolarmente assicurato, ai sensi della vigente normativa applicabile in materia;

- j) evitare qualsivoglia tipo di sversamento in mare, di inquinamento e/o di compromissione dell'ambiente marino.

Articolo 4

(particolari obblighi per le unità che effettuano le operazioni di trasbordo)

Fermo restando gli obblighi di cui al precedente *articolo 3*, le operazioni di affiancamento delle unità e di successivo trasbordo del materiale lapideo, dovranno avvenire nella rigorosa osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) le operazioni di affiancamento e trasbordo potranno avvenire esclusivamente in condizioni meteo marine e di visibilità assicurate favorevoli, ed in assoluta sicurezza;
- b) i mezzi posti alla fonda dovranno stazionare esponendo i segnali/fanali prescritti dalle vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72);
- c) dovranno essere comunicate, a mezzo VHF, all'Ufficio Circondariale marittimo di Fano, l'inizio ed il termine di ciascuna operazione di trasbordo, scarico e posa in opera;
- d) i comandanti delle unità dovranno adottare tutte le precauzioni atte ad evitare la caduta accidentale dei massi lapidei durante le fasi di carico, trasporto ed infine scarico e messa in opera. I massi che, durante le operazioni, dovessero cadere in mare dovranno essere immediatamente recuperati, dandone informazione immediata all'Autorità marittima;
- e) è fatto altresì obbligo, ai comandanti delle unità, di comunicare tempestivamente le coordinate dell'eventuale punto di caduta dei massi, per l'emissione del relativo avviso ai naviganti, nel caso non sia possibile procedere all'immediato recupero degli stessi, che resta prioritario.

Articolo 5

(Obblighi per tutte le unità in navigazione)

È fatto obbligo, a tutte le unità in navigazione nella zona interessata dalle operazioni di:

- a) evitare, in ogni modo, di intralciare le operazioni in corso di carica, trasbordo e posa in opera del materiale;
- b) mantenersi almeno a 200 metri di distanza dalle aree di cui al *rende noto*, navigando con la massima cautela, procedendo alla minima velocità di governo e ponendo la massima attenzione ad eventuali segnalazioni ottico – acustiche emesse dalle unità impegnate nei lavori;
- c) lasciare libere le aree interessate dai mezzi in opera e segnalate con le modalità di cui al punto a) del precedente *articolo 2*;

- d) interrompere immediatamente la navigazione nel caso di fortuito/accidentale avvicinamento alle unità impiegate nelle operazioni, contattando con ogni mezzo, anche cercando di catturarne l'attenzione, il personale dei motopontoni in attività operativa, concordando con quest'ultimi, le eventuali manovre da effettuarsi;
- e) laddove equipaggiate con apparato radio VHF/FM, dovranno essere intrapresi sul Canale 16, preventivi contatti con i mezzi navali impegnati nei lavori, al fine di concordare con detti comandi di bordo, le successive manovre.

Articolo 6

(Attività di indagine ambientale/archeologica)

Durante le operazioni di cui al rende noto, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'Allegato 3 al Decreto Dirigenziale n. 44 citato in premessa, per quel che attiene agli aspetti ambientali/naturalistici.

Articolo 7

(zone di mare riservate alla balneazione)

Nel periodo **dal 01 settembre al 07 settembre 2026** ed in deroga all'art. 2.1 dell'Ordinanza di sicurezza balneare in premessa citata, lungo il tratto di litorale interessato dai lavori **la zona di mare riservata alla balneazione è ridotta a 80 (ottanta) metri dalla battigia.**

Articolo 8

(disposizioni per i concessionari/amministrazione comunale)

Nel periodo **dal 01 settembre al 07 settembre 2026**, e nel tratto di mare di cui al "rende noto", ed in deroga all'art. 2.2 dell'ordinanza di sicurezza balneare in premessa citata, in considerazione della temporanea riduzione della zona di mare riservata alla balneazione di cui al precedente articolo 7, e fermo restando le modalità di segnalazione previste dall'ordinanza in parola, l'amministrazione Comunale per gli specchi acquei antistanti i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, deve segnalare il limite esterno della zona di mare riservata alla balneazione fino ad una distanza massima di **80 (ottanta) metri dalla battigia** (limite coincidente con il lato basso del poligono di cui al rende noto, individuato dai punti P3 e P4) con il posizionamento di gavitelli di colore rosso adeguatamente ancorati al fondo e posti ad una distanza di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, parallelamente alla costa, o in mancanza degli stessi, apporre idonea segnaletica, ben visibile, anche in lontananza agli utenti e rispondente ai requisiti di cui al punto 1.3 dell'ordinanza di sicurezza balneare in premessa citata.

Articolo 9

(Sanzioni e disposizioni finali)

I contravventori alla presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili dei danni, a persone e/o a cose direttamente o indirettamente riconducibili alla trasgressione, e/o a comportamenti difformi e/o omissioni rispetto a quanto stabilito ed impartito con il presente provvedimento. Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa applicabile in materia e ai sensi:

- degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- dell'art. 53, comma 4 del Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii, per violazioni commesse con unità da diporto.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, consultabile sul sito istituzionale nella sezione Ordinanze.

Fano (vds data di registrazione in intestazione)

Il Capo del Circondario marittimo
T.V. (CP) Maria Giovanna TROMBETTA





ALLEGATO STRALCIO PLANIMETRICO

